



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTOMAGGIORE Scuola

dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Piazza XX Settembre, 17 - 44015 Portomaggiore - Tel. (0532) 811048 – (0532) 321035 - Fax (0532) 325546

e-mail: FEIC824002@istruzione.it - PEC: FEIC824002@PEC.istruzione.it – C.F. 93085160385

CPIA Ferrara - Sede Associata di Portomaggiore

Prot. n. 4223/B19

Portomaggiore, 14.10.2016

- Ai docenti
 - Ai collaboratori scolastici
- e p.c. - Al D.S.G.A.

OGGETTO: vigilanza alunni

Con la presente comunicazione si esortano le SS.LL. al corretto adempimento di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza alunni.

Personale docente

Come stabilito dall'art.9 del C.C.N.L. vigente, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a prendere servizio cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere gli alunni durante l'uscita dall'edificio, accompagnandoli al cancello e consegnandoli solo ai genitori o a persone delegate. Per la scuola secondaria di primo grado, i docenti sono tenuti a prestare vigilanza durante l'uscita degli alunni dall'edificio.

Di conseguenza, i docenti devono vigilare sugli alunni all'ingresso, all'uscita, nel rispetto degli orari e non devono mai lasciare, per nessun motivo, gli alunni senza sorveglianza.

Durante l'intervallo, che è parte integrante delle attività didattiche, i docenti sono tenuti a porre in essere tutte le misure organizzative idonee ad evitare il pericolo; per la scuola dell'infanzia e la primaria ciò vale anche per i momenti ricreativi trascorsi in giardino e nel cortile della scuola.

Durante le ore di lezione non è consentito lasciare uscire dalla classe più di un alunno alla volta.

I cambi di turno dei docenti nelle varie aule devono avvenire celermente.

In caso di incidente, il docente deve essere in grado di dimostrare di aver vigilato con adeguata previsione di ogni situazione di pericolo e di aver messo in atto tutte le misure organizzative e di vigilanza tese ad evitare l'evento dannoso.

Si precisa che la presenza dei genitori degli alunni non è consentita all'interno dell'edificio scolastico se non per ben specificati motivi.

Si esortano, inoltre, i docenti a mettere in atto tutte le azioni possibili, coinvolgendo fattivamente anche gli studenti, affinché gli spazi utilizzati durante le varie attività didattiche, risultino al termine delle lezioni ordinati.

Personale ATA Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici sono addetti ai servizi generali della scuola, con compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, compresa l'ordinaria vigilanza

e assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, in collaborazione con i docenti; prestano ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e all'uscita di esse, nonché nell'uso dei servizi igienici.

I collaboratori scolastici, pertanto, sono tenuti a rispettare il proprio piano di servizio, a presidiare costantemente il proprio settore, senza allontanarsi, se non per gravi motivi, dalla propria postazione.

Si confida, in conclusione, nella collaborazione di tutto quanto il personale scolastico sul tema della vigilanza alunni e si invitano tutti a segnalare tempestivamente, presso l'ufficio di Presidenza, quanto possa mettere a rischio l'incolumità degli alunni.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Abbate Genevieve

